

Gazzetta del Sud 3 Aprile 2023

Estradato ma non condannabile

Locri. Si è concluso con una sentenza di «non luogo a procedere» del giudice del Tribunale di Latina il processo per il reato di ricettazione a carico di Vincenzo Macrì, originario di Siderno, figlio del defunto Antonio Macrì soprannominato dagli inquirenti “boss dei due mondi”. Il magistrato laziale ha recepito le argomentazioni rappresentate dall’avv. Maria Candida Tripodi, difensore del 58enne Macrì, che ha sollevato un’eccezione preliminare richiamando il principio di specialità previsto dalla Convenzione Europea di Estradizione, in quanto il proprio assistito è stato estradato dal Brasile nel giugno del 2018, a seguito di una richiesta del Ministero della Giustizia italiano in relazione ai fatti oggetto di contestazione nel procedimento penale “Acero-Krupy” per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di associazione per delinquere di stampo mafioso, così come contestati dalla Procura antimafia di Reggio Calabria e recepita dal Gip reggino nell’ordinanza custodiale emessa il 21 ottobre 2015. L’avv. Tripodi ha altresì evidenziato che l’extradizione dal Brasile non era stata richiesta per altri reati contestati al 58enne Macrì, compreso quello di ricettazione, sia per un altro procedimento penale relativo a un’altra ipotesi di partecipazione in un’altra narcoassociazione ipotizzata dalla Procura di Roma. In un primo tempo il giudice di Latina ha sospeso il procedimento penale dopo aver acquisito la sentenza di estradizione emessa dall’Autorità giudiziaria brasiliana tradotta in lingua italiana e divenuta irrevocabile in data 11 aprile 2018. In quella sentenza, per come evidenziato dal difensore di Vincenzo Macrì, era espressamente previsto di «non sottoporre l’estradando ad arresto o a processo per un fatto precedente alla richiesta di estradizione». Sulla scorta della sentenza brasiliana l’imputato non ha rinunciato al principio di specialità e la difesa di Macrì ha ulteriormente ribadito che in applicazione dell’articolo 721 del codice di procedura penale «quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l’azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere». Nelle more sono intervenute due circostanze favorevoli all’imputato. La prima è quella relativa alla decisione del Tribunale di Roma che in data 1 agosto 2020 ha revocato la misura cautelare del Gip capitolino in relazione al contestato reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico «per il venir meno dei gravi indizi di colpevolezza» a seguito della «richiesta di archiviazione del procedimento penale avanzata dalla Procura della Repubblica di Roma sulla base della rivalutazione del compendio indiziario a seguito dell’assoluzione in sede di appello dei coimputati». Decisione alla quale è seguita la revoca della domanda di estradizione di Vincenzo Macrì, inviata il 16 settembre 2020, relativamente al reato associativo di narcotraffico. Rimaneva in piedi solo la richiesta di estradizione per il reato di ricettazione per il quale proprio nelle scorse settimane il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato la revoca anche per quest’ultima contestazione. Di

conseguenza l'avv. Maria Candida Tripodi ha rafforzato la richiesta di non luogo a procedere al giudice di Latina, rilevando la sussistenza di condizioni di improcedibilità. Le argomentazioni difensive hanno trovato pieno accoglimento. Nel procedimento per il quale è stato estradato, quello relativo all'operazione "Acero-Krupy", Vincenzo Macrì è stato condannato per associazione mafiosa a 15 anni di reclusione, con sentenza della Corte di cassazione che ha confermato la decisione dei giudici della Corte di Appello di Reggio Calabria che, nella sentenza del 16 febbraio 2021, hanno riconosciuto il ruolo verticistico dell'imputato, pur con uno sconto di 5 anni rispetto al primo grado di giudizio, ritenendo che «lo "spessore criminale" del Macrì ha come cartina di tornasole il fatto di essere riconosciuto dai consociati proprio in detta veste criminale e di essere unanimemente riconosciuto tanto in Siderno e zone limitrofe, che in Canada quale uno dei pochi affiliati di vertice in grado da porsi come "uomo di garanzia e di fiducia" al fine di evitare che l'uccisione (mafiosa) di Carmine Verduci (referente dei Coluccio/Aquino) possa degenerare in una faida interna tra i rappresentanti in Canada appunto del gruppo Figliomeni/Commisso e quello del gruppo Aquino/Coluccio». In un contesto in cui, per come emerso dalle indagini coordinate dalla Dda reggina, «è risultato che proprio in Canada e all'interno e/o nell'ambito del "Siderno Group of Crime" si erano consumati ben due omicidi uno dei quali – quello proprio di Carmine Verduci – attinente ad "affari (spartizione e/o cessione di un arsenale d'armi) tipicamente connessi ed espressione della forza d'intimidazione associativa delle locali cosche».

Rocco Muscari